



Titolo

Illecito sportivo – natura – artt. 30 e 39 CGS - fattispecie di pura condotta a forma libera e a consumazione anticipata – sussistenza – differenza dalla condotta antisportiva

Descrizione

L'illecito sportivo, che tutela il bene giuridico "ultraindividuale" della lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, è fattispecie "di attentato", di pura condotta, in cui la soglia della punibilità è anticipata al compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento o il risultato della competizione, ovvero a provocare indebite modifiche nella classifica; ne consegue che esso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica il compimento di atti idonei, inequivocamente diretti al conseguimento degli scopi di cui sopra. Inoltre, trattandosi di fattispecie causalmente orientata (ovvero a forma libera), la sua integrazione non dipende dal compimento di azioni di gioco in sé vietate, né puntualmente descritte dalla norma, la quale si limita a tipizzare il mero profilo causale della condotta stessa. L'illecito sportivo, per altro, si distingue dal comportamento antisportivo perché è connotato da dolo specifico, in quanto l'agente deve avere operato, non solo con coscienza e volontà, ma al precipuo scopo di conseguire le finalità descritte dalla norma, laddove il comportamento antisportivo si esaurisce in condotte violative di generici doveri di lealtà, correttezza e probità, che ben possono essere tenuti anche in assenza di ulteriore, specifico, illecito obiettivo.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 51/CFA/2019-2020/C

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 30 CGS; art. 39 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0051/CFA DEL 17 febbraio 2020 nn. 85 - 86 - 87 - 88 Registro Reclami (Procura Federale Interregionale/BIANCHINI ALESSANDRO, ALIN VASILE BARNA, FILONI ANDREA, MONACHINO MATTEO, BISTI ANDREA, BROCCATELLI STEFANO, GRASSINI STEFANO